

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex art. 258 del TFUE.**

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Tutela dei Consumatori

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

Al settore in esame appartiene una sola procedura di infrazione, attestata al passaggio della “messa in mora” ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), (già art. 226 TCE).

Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non si rilevano effetti immediati per il bilancio dello Stato in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2145	Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari	MM	No

Scheda 1- Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccepisce lo scorretto recepimento di alcune norme della Direttiva 2002/65/CE, sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. La direttiva di cui sopra è stata recepita in Italia mediante Decreto Legislativo 2005/190. In prima battuta, la Commissione rileva che l'art. 7 di essa direttiva - che definisce il termine finale del diritto di recesso spettante al consumatore e al fornitore dei servizi finanziari stessi - ha subito una modifica nel tenore dell'art. 12 del testo di attuazione, in quanto il periodo di 30 giorni, come fissato dalla direttiva medesima, è stato decurtato a giorni 15. Inoltre, la Commissione obietta che la tutela precontrattuale che la direttiva fornisce al consumatore - sotto il profilo della sussistenza, a carico della controparte, di un obbligo informativo preventivo alla stipula del contratto - subisce un'indebita attenuazione nella disciplina nazionale. Infatti l'art. 3, par. 1, della direttiva dispone che, prima del contratto, il consumatore debba essere edotto non solo dell'identità del “fornitore”, ma anche di quella del rappresentante di questi, che sia stabilito nello Stato Membro ove il consumatore risiede. Diversamente, l'art. 4 dello stesso D. Lgs 2005/90 stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche nel caso in cui, pur avendo la sede nello Stato Membro in cui risiede il consumatore medesimo, tale Stato sia diverso dall'Italia. Pertanto il consumatore, residente in un altro Stato comunitario, al quale si applichi comunque la normativa italiana e quindi il decreto in oggetto (ad esempio perché il fornitore è italiano e il servizio deve essere eseguito in Italia), subirebbe il trattamento, contrattualmente svantaggioso, di non conoscere il fiduciario della propria controparte, pur risiedendo, tale fiduciario, nello Stato di residenza dello stesso consumatore. Infine, la direttiva esclude che il diritto di recesso, nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti, possa essere ancora esercitato. Dando attuazione a tale disposizione, il Decreto italiano ha stabilito che, stante un contratto di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, il diritto di recesso non sarebbe più ammesso una volta verificatosi l'evento dannoso. Al riguardo, la Commissione osserva che, sul punto, la norma comunitaria non è stata correttamente recepita, in quanto non si potrebbe ritenere completamente eseguito un contratto di assicurazione nel caso in cui l'evento assicurato si fosse verificato una sola volta: essendo i contratti assicurativi produttivi di effetti continuati nel tempo, dovrebbero ritenersi pienamente eseguiti solo in ragione dell'accadimento di una pluralità di eventi.

Stato della Procedura

L'8/10/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, nel Marzo 2010 il MISE ha predisposto l'inserimento della delega, relativa all'emanazione della norma attuativa della dir. 2002/65/CE, nella Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III

ANALISI DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI

La presente relazione propone un'analisi dettagliata dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), sui quali la Corte stessa, in quanto richiesta di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle norme comunitarie, si è espressa con sentenza ovvero ordinanza emesse nel secondo semestre 2009.

Per ciascun rinvio, corredato del pronunciamento della Corte, si propone una scheda apposita, che compendia gli elementi essenziali del procedimento: estremi delle norme europee oggetto di dubbio interpretativo, esposizione della questione controversa, disposto della sentenza, impatto finanziario.

Pertanto, la III° parte della Relazione si compone di numero 31 schede, comprensive, nel loro complesso, sia dei casi di pronunciamenti su rinvii esperiti da giurisdizioni italiane, sia di quelli emessi a definizione di questioni pregiudiziali elevate da corti interne ad altri Stati Membri della UE.

Le schede sono state ordinate in ragione della materia su cui incide la vertenza interpretativa.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore in oggetto è rappresentato da una sola sentenza della Corte di Giustizia, emanata in decisione di un rinvio esperito da magistrato italiano (C-446/07 “Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici – Registrazione DOP o IGP – Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06) – art. 2 del D. Lgs 109/92 (art. 2 direttiva 2000/13/CE) – Art. 15 par. 2 della direttiva CEE 89/104 (Tribunale civile di Modena)”.

Non si registrano impatti finanziari in dipendenza della sentenza in oggetto.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-446/07	Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici – Registrazione DOP o IGP – Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06) – art. 2 del D. Lgs 109/92 (art. 2 direttiva 2000/13/CE) – Art. 15 par. 2 della Direttiva CEE 89/104 (Tribunale civile di Modena)	Sentenza	No

Scheda 1 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-446/07 - ex art. 267 del TFUE**

“Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici—Registrazione DOP o IGP – Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, da parte del Tribunale di Modena, di interpretare l'art. 2 della direttiva 2000/13/CE, relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nonché gli artt. 3 e 13 del Reg. 2081/92. Il sopra citato articolo della dir. 2000/13/CE stabilisce che l'etichettatura, relativa ad un prodotto, non può essere tale da indurre in errore l'acquirente circa le qualità del prodotto stesso. Gli articoli del Regolamento 2081/92 prevedono, per i consumatori di certe categorie di prodotti alimentari, una più specifica protezione del consumatore. Tali peculiari prodotti si identificano con quelli contrassegnati da denominazioni particolari, che si conseguono attraverso procedure di registrazione a livello comunitario. Dette denominazioni sono quelle c.d. “di origine” (DOP) e quelle che si definiscono come “indicazioni geografiche” (IGP). Entrambe le denominazioni recano un riferimento geografico e sono concesse, da parte della Commissione europea, quando risulta accertato che il prodotto alimentare è stato confezionato, segnatamente, nell'ambito geografico indicato. Peraltro, la registrazione di tali denominazioni non può essere concessa in caso di denominazione “generica”, quindi nel caso in cui essa riporti l'indicazione di una località che, in passato, aveva in effetti dato per prima i natali a quel tipo di prodotto e che tuttavia, in ragione di una successiva evoluzione storica, è venuta in seguito a contrassegnare, nell'opinione comune, un prodotto qualsiasi realizzato tramite una specifica ricetta, anche se non, precisamente, nella località originaria di produzione. In proposito, la Corte ha chiarito: che non si può ritenere – quando l'istanza di registrazione sia ancora all'esame delle competenti autorità europee - che la denominazione, di cui si chiede la registrazione in forma di DOP o IGP, sia “generica” per il mero fatto di non essere stata ancora registrata. La “genericità”, infatti, si fonda sulle circostanze oggettive di cui sopra e non su una formalità amministrativa. Si è poi precisato che il fatto che una denominazione, recante un riferimento geografico, sia “generica”, non esclude di per sé, a norma dell'art. 2 della dir. 2000/13, che la medesima sia ingannevole, cioè tale da indurre in inganno il consumatore sulle qualità del prodotto. Infine, si è chiarito che un'etichetta oggettivamente ingannevole per il consumatore rimane tale anche nel caso in cui il produttore usi la medesima in buona fede.

Stato della Procedura

Il 10/9/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-446/07 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.